



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858264 Fax- 36858211-8149-0623326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N° 2

Roma, 21 giugno 2011

IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

- VISTO** l'art. 66 dello Statuto Federale;
- VISTO** l'art. 52 comma 3 punto c) del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- VISTI** gli atti rimessi allo scrivente dal Procuratore Federale ed il relativo provvedimento di contestazione per i comportamenti tenuti dalla sig.ra Cecile Laager, atleta della società ASD Maga Milano in occasione degli allenamenti tenutisi presso la struttura sportiva di via di Vittorio in data 23.03.2010;
- VISTE** le richieste formulate dal Procuratore Federale in data 18.05.2011, in ordine alle sanzioni da irrogare per i fatti contestati;
- CONSIDERATA** l'attività istruttoria espletata dal Procuratore Federale, ove venivano raccolte le memorie difensive inviate dalle parti, nonché l'ulteriore attività istruttoria espletata dallo scrivente, nella quale venivano assunte le testimonianze dei Sigg.ri Alberto Zammataro, Alberto Corci e Mariantonietta Buttinelli nonché l'interrogatorio della Sig.ra Cecile Laager;
- CONSIDERATO** che i sig. Zammataro e Buttinelli confermavano le circostanze riferite dai genitori degli atleti Francesco Perego, Lisa ed Elena Zammataro, Sara Corci, Irene Sara e Pietro Cogliati, Samuele Rossi, Ludovica Lovetti con denuncia del 28.07.2010, ovvero che la sig.ra Cecile Laager aggrediva verbalmente l'atleta Ginevra Zecconi e le dava schiaffi sulle mani;
- CONSIDERATO** che la testimonianza della Sig.ra Buttinelli appare non attendibile e contraddittoria in particolare quando, in occasione della convocazione del 07.06.2011 presso gli uffici della Giustizia Sportiva a Roma,

segue ./.

riferiva che la stessa non avrebbe mai detto a Ginevra Zecconi di smettere di piangere mentre nella memoria difensiva presentata dal Presidente della società ASD Maga, viene rilevato che la Sig.ra Buttinelli non solo ha chiesto spiegazione all'atleta di cosa stesse accadendo ma ha anche detto alla stessa di smettere di piangere;

RITENUTO che il comportamento della Sig.ra Cecile Laager è stato comunque irrispettoso, soprattutto in un contesto ove erano presenti gli atleti (anche minori) e i genitori di questi ultimi;

CONSTATATA la violazione degli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia da parte della Sig.ra Cecile Lager e della Società ASD Maga.

DELIBERA

Di irrogare:

- alla Sig.ra Cecile Laager ai sensi dell'art. 40 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, la sospensione da ogni carica ed incarico e da ogni attività federale per mesi 6 (sei);
- alla Società ASD Maga Milano ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento di Giustizia, l'ammenda di euro 1.000,00 (mille).

F.to Il Giudice Unico Nazionale
Pattinaggio Artistico
Avv. Maurizio Colangelo